



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone
Medaglia d'Argento al Merito Civile



C:\DOCUMENTI\Sindaco\Ordinanze\2020\Ordinanza prevenzione incendi 2020 rev1.doc

ORDINANZA SINDACALE N° 30 del 28/05/2020

**OGGETTO: Obbligo diserbo e pulizia terreni incolti.
Rischio incendi boschivi per l'anno 2020 - Prescrizioni e divieti**

IL SINDACO

- Premesso* – che la Legge 24 febbraio 1992 n° 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, l'art.15 riconosce il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile;
- che il D.Lgs n° 112 del 31 marzo 1998 recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali” all'art.108, lette) attribuisce ai Comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e primo soccorso;
- Preso atto* che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n° 415 del 16.09.2011 ha provveduto, ai sensi della Legge Regionale n° 39/2002, art. 64 comma 5, all'Approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2011-2014”;
- Dato atto* che tale Piano prevede che il periodo di massimo rischio di incendi boschivi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre e che l'intero territorio regionale è da considerarsi come “area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia”;
- Considerato* che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- Accertato* che l'abbandono e l'incuria da parte di privati di alcuni degli appezzamenti di terreni posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano comporta il proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature estive, possono costituire causa scatenante di incendi;
- Ritenuto* necessario adottare ogni utile iniziativa al fine di assicurare una pronta risposta in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;
- Visto* l'art. 54, lettera c) del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Vista* la nota della Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile Area Emergenze e Sala Operativa di Protezione Civile, acquisita agli atti con prot. n° 3384 del 22.05.2020, avente ad oggetto “Campagna Estiva Antincendio Boschivo – anno 2020” con la quale ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2020, richiamando gli enti in indirizzo ad emanare provvedimenti di salvaguardia del patrimonio boschivo;
- Visti* gli artt.14 e 29 del D.Lgs n° 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);
- Vista* la Legge n° 353 del 21 novembre 2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii. nonchè le relative linee guida e direttive;
- Visto* il Titolo III del D.Lgs n° 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;
- Vista* la Legge n° 100 del 12 luglio 2012 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
- Visto* il Piano di previsione, prevenzione agli incendi boschivi, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 415/2011 e la L.R. 26 febbraio 2014 n° 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;
- Visti* gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- Ritenuto* **altresi necessario richiamare l'attenzione sull'esigenza di segnalare immediatamente l'avvistamento di incendi ai numeri 1515 (Gruppo Carabinieri Forestale) 115 (Vigili del Fuoco) 803555 (sala operativa regionale);**



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone
Medaglia d'Argento al Merito Civile



RAVVISATO

Lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale dal 15 giugno al 30 settembre 2020;

ORDINA

- 1) IL DIVIETO, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, di innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- 2) IL DIVIETO, nelle zone boschive e cespugliate, in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi od incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendi;
- 3) È inoltre vietata in modo assoluto la combustione dei residui vegetali, agricoli o forestali, durante il periodo di massimo rischio, così come disposto dalla Legge 11 agosto 2014 n° 116 che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 182 del D.Lgs n° 152/2006;
- 4) L'OBBLIGO per chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, di segnalarlo ai numeri 1515 (Gruppo Carabinieri Forestale) 115 (Vigili del Fuoco) o in alternativa al 803555 (sala operativa regionale);
- 5) Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. A tal fine si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:
 - Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a) Terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) Terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c) Terreni incolti
- 6) Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n° 61) delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
- 7) Ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n° 61) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.


I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale, ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenute responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti tempestivamente e, comunque, entro e non oltre il 31 agosto 2020 e, successivamente, ripetuti ogni qualvolta necessario. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano a quanto indicato i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione e con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori dei terreni e degli immobili.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio online del Comune e che della stessa sia data pubblicità alla cittadinanza anche mediante affissione presso le bacheche comunali e i pubblici esercizi.



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone
Medaglia d'Argento al Merito Civile



Che la stessa sia trasmessa, per la verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento e per quanto di competenza:

- Ai Carabinieri Forestali Comando di Pontecorvo;
- Al Comando Polizia Provinciale di Frosinone;
- Al Comando Polizia Locale Pico;
- Alla Stazione Carabinieri Pico;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Alla Prefettura di Frosinone.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL SINDACO
Dott.^{ssa} Ornella CARNEVALE

